

N. 03506/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01891/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2012, proposto da:

Soc Gruppo Editoriale Promograph Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Morelli, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bertoloni, 41;

contro

UITTS - Unione Italiana Tiro A Segno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lubrano, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, 79;

nei confronti di

Soc Rm Watson Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

del verbale n. 34 del 28 novembre 2011 di aggiudicazione relativo al contratto di gestione completa secondo la modalità "chiavi in mano" di tutti i servizi relativi alla stampa, supporto redazionale, (redazione, editing,

titolazione, allestimento e impaginazione) confezionamento, cellophanatura, etichettatura e postalizzazione della rivista bimestrale "tiro a segno" per la durata di anni uno, indetto con gara a procedura negoziata tramite Cottimo fiduciario del 3.11.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di UITS - Unione Italiana Tiro A Segno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta Camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto che con ricorso notificato il 3 marzo 2012 e depositato il successivo 14 marzo, la Società ricorrente impugna il verbale n. 34 del 28 novembre 2011 di aggiudicazione relativo al contratto di gestione completa secondo la modalità "chiavi in mano" di tutti i servizi relativi alla stampa, supporto redazionale (redazione, editing, titolazione, allestimento e impaginazione) confezionamento, cellophanatura, etichettatura e postalizzazione della rivista bimestrale "Tiro a Segno" per la durata di un anno, indetto con gara a procedura negoziata tramite cottimo fiduciario del 3.11.2011.

Ritenuto, altresì, che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la comunicazione da parte della S.A. dell'avvenuta aggiudicazione definitiva in

favore della controinteressata in data 23 dicembre 2011, mentre il ricorso è stato notificato in data 3 marzo 2012;

Considerato che la cognizione del provvedimento di aggiudicazione può considerarsi pienamente realizzata, anche in relazione al suo contenuto lesivo, attraverso la trasmissione dell'atto tramite Raccomandata RR, da parte della Stazione appaltante, conformemente alle forme previste dagli artt. 77 e 79 del d. lgs. n. 163 del 2006, ben potendo poi essere eventualmente resperiti motivi aggiunti ove fossero emersi ulteriori profili di vizi dell'atto già *ictu oculi* lesivo;

Considerato, quindi, che il ricorso è tardivo perché notificato oltre il termine di trenta giorni, calcolato ai sensi dell'art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., norma coerente con la regola generale dettata dall'art. 41, comma 2, , secondo cui il termine di impugnazione del provvedimento amministrativo decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, vale a dire dalla comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell'atto;

Ritenuto, altresì, che non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento d'ufficio dell'errore scusabile, considerata la portata inequivoca della comunicazione effettuata dalla S.A. , laddove l'art. 37 cod. proc. amm., che consente la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3).

Considerato, quindi, che per quanto detto, deve essere dichiarata irricevibile l'impugnativa proposta dal Gruppo Editoriale Promograph S.r.l. avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della contro interessata.

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione

delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)